

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la repressione dei rumori molesti
(del 15.12.66)

Il **Municipio di Minusio** nell'esercizio delle sue funzioni di polizia locale di cui all'art. 87 LOC, e nell'intento di reprimere i rumori molesti, fatto riferimento agli artt. 55 e segg. del Regolamento comunale 25.06.51

ORDINA :

art. 1 Divieto generale di provocare rumori molesti

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Minusio sono vietati i rumori causati senza necessità o dovuti a difetto di precauzioni, suscettibili di turbare il riposo e la tranquillità degli abitanti.

Il divieto si estende a ogni sorta di rumore provocato sia dal comportamento personale, come grida, schiamazzi e simili, sia dall'uso di impianti, macchine, apparecchi e arnesi di qualsiasi specie.

Particolare riguardo è dovuto agli asili, alle scuole, agli istituti e alle chiese, specialmente durante le ore d'insegnamento, di lavoro e durante le funzioni religiose.

È in genere vietato ogni rumore molesto nei giorni festivi e nelle ore notturne.

Restano riservate le particolari norme applicabili ai casi sottoelencati.

Sono pure riservati i disposti della Legge sull'ordine pubblico, della Legge federale sulla circolazione, della Legge sanitaria nonché delle altre Leggi, Regolamenti ed Ordinanze che disciplinano la materia.

art. 2 Artigianato e industria

Per i lavori e l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere, fanno stato le seguenti norme:

- a) tutti i miglioramenti e accorgimenti che la tecnica offre devono essere adottati;
- b) i lavori rumorosi devono essere eseguiti in locali di cui siano chiuse porte e finestre.

art. 3 Lavori edili

Ai lavori edili si applicano, oltre le disposizioni previste da Leggi speciali, le seguenti norme:

- a) ove possibile, le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di ospedali, scuole, istituti scientifici, chiese e cimiteri, un altro genere di propulsione può essere usato solo con il **permesso dell'Autorità**, accordato di volta in volta se il bisogno è sufficientemente comprovato;
- b) i motori a scoppio nell'abitato se muniti di silenziatori efficaci;

- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari vanno costantemente lubrificati così che il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) il lavoro con macchinari rumorosi e lo scoppio di mine è consentito solo dalle ore 07:30 alle ore 18:00; esso va interrotto dalle ore 12:00 alle ore 13:00;
- f) il proprietario, la direzione dei lavori e le imprese esecutrici sono responsabili del cantiere e dei costi di lavoro per tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti per rumori; in caso di inosservanza, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori sino all'adozione dei necessari provvedimenti;
- g) le norme e le disposizioni concernenti la tutela dei rumori nell'edilizia devono essere affisse in modo continuo e ben visibile per la durata dei lavori presso i cantieri di costruzione e le baracche del personale.

art. 3bis ¹Provvedimento straordinario

Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, decretato dalle Autorità cantonali, in deroga agli orari indicati all'art. 3 della presente Ordinanza, l'orario d'inizio dei lavori all'aperto in settori quali l'edilizia e la pavimentazione stradale è anticipato alle ore 06:00, salvo disposizioni contrarie da parte del Municipio.

art. 4 Lavori agricoli e di giardinaggio

Le macchine agricole e da giardinaggio, se rumorose (tagliaerba, rulli a motore, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.

²L'uso del tagliaerba e del decespugliatore, a motore o elettrico, durante i giorni festivi riconosciuti e durante i giorni feriali tra le ore 19:00 e le ore 07:30 è **vietato**.

art. 5 Locali di abitazione e di lavoro

I locali destinati ad abitazione devono essere convenientemente isolati.

Laboratori, aziende, industrie, depositi, ecc., molesti per rumore potranno essere costruiti o collocati nel territorio giurisdizionale del Comune, solo alla condizione che vengano rispettate le norme della presente Ordinanza e della Legislazione federale e cantonale reggente la materia.

Per quelli esistenti il Municipio potrà ordinare le misure atte a togliere l'inconveniente.

art. 6 Apparecchi di riproduzione del suono

Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali, ecc. possono essere usati soltanto con l'intensità sonora usuale nei locali.

In nessun modo essi possono essere adoperati all'aperto o in luoghi pubblici, se ciò arrechi molestia ai vicini.

Dopo le ore 23:00, i suoni debbono essere ridotti in modo da non essere percepibili da terzi.

¹ Modifica adottata con ris. mun. N° 489 del 31.05.11, pubblicata all'albo comunale nel periodo compreso tra il 07.06.11 e il 22.06.11

² Modifica adottata con ris. mun. N° 1053 del 30.06.93 e ris. mun. N° 1093.7 del 29.08.95

art. 7 Concertini vocali e strumentali

I concertini vocali e strumentali all'aperto possono essere tenuti durante gli orari seguenti:

- dalle ore 11:00 alle ore 12:00
- dalle ore 16:00 alle ore 18:30
- dalle ore 20:00 alle ore 23:00.

Ove gli stessi dovessero arrecare soverchio disturbo al vicinato, il Municipio si riserva di ridurre gli orari sopra specificati ed eventualmente di proibire l'uso di determinati strumenti.

I concertini organizzati all'aperto possono continuare dopo le ore 23:00 solo all'interno dei locali, fermo restando l'ossequio del cpv. 2.

I permessi di tenere concertini vocali e strumentali negli esercizi pubblici sono concessi, all'inizio di ogni stagione, dal Municipio su domanda scritta.

art. 8 Canti e schiamazzi

Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23:00, non sono ammessi i canti o le discussioni ad alta voce sulla pubblica via.

È riservata l'applicazione della Legge sull'ordine pubblico che reprime gli schiamazzi notturni.

art. 9 Publicità sonora

Su tutto il comprensorio territoriale del Comune è vietato qualsiasi genere di pubblicità sonora.

Il Municipio potrà eccezionalmente concedere deroghe in occasione di speciali manifestazioni.

art. 10 Animali

I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non rechino eccessivo disturbo a terzi.

art. 11 Lavori domestici

Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini e vicini.

art. 12 Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

L'accensione di fuochi d'artificio ed il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, castagnette, ecc., sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Il Municipio su richiesta scritta, potrà derogare a tale divieto in occasione di spettacoli pirotecnici importanti, ove siano ossequiate tutte le necessarie misure di sicurezza.

art. 13 Giochi all'aperto

I giochi rumorosi all'aperto devono cessare alle ore 23:00.

art. 14 Veicoli a motore

L'uso dei veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e di inutilmente riscaldare e far girare il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto e nelle marce basse;
- c) accelerare troppo rapidamente, soprattutto alla partenza;
- d) effettuare continuamente giri inutili nell'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchi metallici, con carico sciolto e con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzione e di trasportare bidoni e analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli e simili;
- h) disturbare con apparecchi radio e gli altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati nel veicolo.

È riservata l'applicazione di ogni altra norma della legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori prodotti dai veicoli.

art. 15 Penalità

Ove non tornino applicabili altre disposizioni, le contravvenzioni all'Ordinanza sono passibili di multa da un minimo di fr. 20.-- ad un massimo di fr. 1'000.--.

art. 16 Provvedimenti

Il Municipio provvede d'ufficio o su denuncia a far rispettare le presenti norme.

Esso è autorizzato ad effettuare i necessari controlli.

È riservata l'applicazione dell'art. 292 CPS che prevede la multa o l'arresto per i casi di inosservanza di decisioni delle Autorità o di un funzionario competente.

art. 17 Effetto dell'Ordinanza

Con la sua entrata in vigore la presente Ordinanza abroga tutte le eventuali disposizioni precedenti.

art. 18 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1967.

(Ris. mun. N° 1309)

IL MUNICIPIO